



**ICEO
PIGAFETTA**

LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA” - VICENZA
Classico - Linguistico - Musicale

REGOLAMENTO

per lo svolgimento delle assemblee degli studenti

(Approvato dal Consiglio d’Istituto il 10 novembre 2023)

PREMESSA

Il diritto di assemblea degli studenti è riconosciuto dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 297/1994. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs, 297/1994 e dal presente Regolamento.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Con riferimento alla [Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 4733](#) del 26/11/2003, “*le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d’istituto, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni*”.

Capo I - Assemblee di Classe

Art. 1 – E' consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle ore della stessa materia, durante l’anno scolastico. Lo svolgimento dell’assemblea di classe è subordinato all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, o di suo delegato designato. La richiesta, sottoscritta dai rappresentanti di classe, contenente l’ordine del giorno e controfirmata per presa visione dai docenti interessati, va inoltrata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo al Dirigente Scolastico, o al suo delegato designato.

Capo II - Assemblee d'Istituto

Art. 2 – E' consentito lo svolgimento di assemblee d'istituto in numero non superiore ad una al mese e complessivamente non superiore a quattro nell'anno scolastico, ciascuna nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea d'istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. In relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. L'assemblea d'istituto è realizzata senza oneri economici per la scuola. L'organizzazione dell'assemblea è a carico dei richiedenti, in coordinamento con il docente referente per la Partecipazione Studentesca, per i contenuti, e con l'ufficio di dirigenza per gli aspetti logistici e di sicurezza.

Art. 3 – Lo svolgimento dell'assemblea d'istituto è subordinato all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, o di suo delegato designato. La richiesta deve contenere:

- a) la data e l'orario di inizio e di fine;
- b) l'ordine del giorno, oppure l'elencazione analitica delle attività proposte e dei gruppi in cui si articolano i lavori;
- c) la numerosità massima e le modalità di formazione di ogni gruppo, nonché gli spazi e gli orari di riunione di ciascuno;
- d) le generalità complete, la qualifica e gli argomenti trattati degli eventuali soggetti esterni alla scuola;
- e) l'elencazione dell'eventuale strumentazione tecnico-didattica già nelle disponibilità della scuola;
- f) la descrizione del servizio d'ordine organizzato dagli studenti.

La richiesta, sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo successivo, va inoltrata, con almeno tre settimane di anticipo, al Dirigente Scolastico, o al suo delegato designato, il quale, valutatane la congruità con le finalità formative ed educative proprie della scuola, nonché la possibilità di realizzazione dell'assemblea in ragione dell'affluenza, della capienza dei locali e della sicurezza, con circolare la convoca e ne detta le disposizioni attuative.

Art. 4 – L'assemblea d'istituto è richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco di istituto, di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 297/1994, o su richiesta del 10% degli studenti. In caso di mancata costituzione del comitato studentesco, l'assemblea può essere richiesta, con firma congiunta, anche dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto.

Art. 5 – Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, relativamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione, previa eventuale richiesta di ulteriori informazioni sui soggetti proposti, deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto oppure, in qualità di delegato, dal dirigente scolastico, il quale ha tuttavia sempre facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto, nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

Art. 6 – Per la realizzazione delle attività dell'assemblea, gli studenti possono richiedere l'uso di strumentazione tecnico-didattica di proprietà della scuola. L'uso degli strumenti va richiesto per iscritto con elencazione analitica ed è subordinato all'autorizzazione del dirigente, che ne dispone l'utilizzo all'interno dei locali della scuola con la supervisione di personale tecnico o docente.

Art. 7 – Gli studenti che partecipano all'assemblea d'istituto sono tenuti a registrare la propria presenza tramite il *badge* elettronico. Una volta entrati a scuola, vi permarranno sino al termine di tutte le attività previste dal programma, partecipando attivamente ad esse.

Art. 8 – Nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, o in ogni caso in cui ne ricorra l'opportunità, il Dirigente Scolastico, o il suo delegato designato, può interromperne in ogni momento lo svolgimento e disporre la ripresa ordinaria delle lezioni.